



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Politiche dell'Ambiente

AUTORIZZAZIONE

del 3 OTT. 2003

Prot. Gen. n. 4237



OGGETTO: Autorizzazione preventiva all'esercizio impianto di 2^a categoria di depurazione e scarico in acque superficiali acque reflue meteoriche e di falda in area rilevato provenienti dal cantiere per lavori preliminari di adeguamento ambientale presso la Centrale Termoelettrica di Polesine Camerini sita in via C. Menotti n. 32 nel Comune di Porto Tolle (Ro). Ditta ENEL POWER spa – sede legale: viale Regina Margherita n. 125, Roma.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta, e la documentazione allegata, di autorizzazione allo scarico in acque superficiali, previa depurazione, delle acque reflue meteoriche e di falda in area rilevato provenienti dal cantiere per lavori preliminari di adeguamento ambientale presso la Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, inoltrata dalla Ditta Enel Power spa, per tramite del Sig. Vanin Vittorio in qualità di Legale rappresentante del cantiere stesso, con nota del 07/03/2003, pervenuta in data 11/03/2003 prot. n. 10851;

Vista la successiva documentazione integrativa prodotta, per ultima con nota del 29/07/2003 pervenuta in data 30/07/2003 prot. n. 33138;

Atteso che il cantiere dei lavori di cui trattasi serve per la sistemazione ambientale di un'area di circa mq 75.000 libera da manufatti che sarà utilizzata in futuro per l'installazione di nuove opere a supporto della Centrale Termoelettrica, e che l'ultima fase di detti lavori prevede la costruzione di un rilevato definitivo sormontato da un rilevato provvisorio con funzione di precarico per la consolidazione dei terreni alla quale conseguirà l'espulsione di acqua di falda dagli strati di terreno in corrispondenza di dreni verticali;

Visti gli elaborati tecnici di progetto relativi all'impianto di depurazione che consiste in un sistema di trattamento costituito da una torre di strippaggio per il rilascio dell'ammoniaca previa correzione del pH, da una filtrazione in continuo alla quale l'acqua arriva condizionata con polielettrolita e coagulante, nonché da un ulteriore gruppo di dosaggio per ipoclorito o eventuale ricorrezione del pH;

Vista la relazione geotecnica documento P12PT00518 del 26/07/2002 prodotta;

Preso atto dell'Autorizzazione Edilizia prot. n. 02/06402 – Pratica n. 2002/203 rilasciata in data 08/11/2002 dal Capo Area 3^a del Comune di Porto Tolle per i lavori di cui trattasi;

Vista la tavola di progetto allegata, relativa allo schema di smaltimento delle acque di scarico, che si ritiene parte integrante della presente autorizzazione;

Visto il parere della C.T.P.A. nella seduta del 25/09/2003;

Vista l'attestazione del versamento di € 41,32 a titolo di "deposito provvisorio spese istruttorie" eseguito sul c.c.p. n. 10461457 - intestato all'Amministrazione Provinciale di Rovigo Ecologia e Ambiente - Servizio Tesoreria – ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.Lgs. 152/99, nonché ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/96 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del 28/01/2002;



- **Vista** la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D. Lgs. 11/05/99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la circolare regionale n. 18 del 13/08/99, approvata con DGRV n. 2847 del 03/08/99;
- **Visto** il D. Lgs. 05/02/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la legge 07/08/90 n. 241;
- **Visti** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto della Provincia di Rovigo;
- **Visti** gli atti d'ufficio;

AUTORIZZA

la Ditta Enel Power spa secondo quanto previsto dall'articolato che segue:

- ART. 1** La Ditta è autorizzata all'esercizio dell'impianto di 2^a categoria (sistema di trattamento come descritto in premessa), per la depurazione delle acque reflue meteoriche e di falda in area rilevato provenienti dal cantiere per lavori preliminari di adeguamento ambientale presso la Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, nel rispetto delle prescrizioni seguenti;
- a) l'impianto di depurazione dovrà essere realizzato come da documentazione prodotta agli atti;
 - b) l'avvio dello stesso è subordinato alla presentazione, all'Area Politiche dell'Ambiente della Provincia di Rovigo, del certificato di regolare esecuzione dei lavori, eseguiti in conformità del progetto approvato, rilasciato dal Direttore dei Lavori;
 - c) il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. 05/02/97 n. 22.
- ART. 2** La Ditta è autorizzata allo scarico in acque superficiali (canale di restituzione) delle acque reflue depurate di cui al precedente art. 1, come indicato nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente atto, secondo le modalità imposte dal D. Lgs. 152/99 e s.m. nonché dalla L.R. 33/85 e s.m., nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
- a) le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dall'attivazione degli scarichi stessi, ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 e s.m., con esclusione dei parametri 29 (solfati) e 30 (cloruri);
 - b) il punto assunto per la misurazione dello scarico dovrà essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed il controllo;
 - c) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) la Ditta dovrà provvedere a comunicare tempestivamente, al Dipartimento Provinciale ARPAV – viale Porta Po n. 87 – Rovigo e contestualmente alla Provincia di Rovigo – Area Politiche dell'Ambiente, l'attivazione dello scarico derivante dalla fase di consolidazione a seguito di costruzione del rilevato con precarico (fase 3).
- ART. 3** Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati terreni costituiti da sabbie e/o ghiaie inerti chimicamente e provenienti da cave autorizzate, come attestato dalla Ditta con la documentazione prodotta. L'eventuale impiego di materiali di diversa tipologia dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Rovigo.
- ART. 4** Sono fatti salvi pareri, concessioni e autorizzazioni di competenza di altri Enti, nonché l'applicazione del comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m. in ordine ai criteri e alle modalità di classificazione dei corsi d'acqua ricettori degli scarichi. L'Ente si riserva di impartire successivamente prescrizioni e/o limiti in applicazione della norma succitata.



- ART. 5** Il titolare degli scarichi dovrà dare tempestiva comunicazione alla Provincia di Rovigo – Area Politiche dell’Ambiente – Ufficio Acqua, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo e al Sindaco del Comune di Porto Tolle, circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l’eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso queste saranno soggette a nuova autorizzazione.
- ART. 6** L’autorità competente al controllo è, per legge, autorizzata ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Al riguardo, la Provincia si riserva di eseguire un controllo con sopralluogo in loco da intendersi nell’ambito del controllo preventivo legato al presente atto. A ciò conseguirà, come liquidazione definitiva ai sensi del comma 10 dell’art. 45 del D.Lgs. 152/99, l’addebito delle spese istruttorie previste ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/1996 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del 28/01/2002.
- ART. 7** L’inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e/o delle disposizioni successive che la Provincia ritenesse di dover impartire, comporta diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione stessa, come stabilito dall’art. 51 del D.Lgs. 152/99, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie previste in caso di inottemperanza a tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti.
Indipendentemente dalla presente, il titolare dell’autorizzazione resta in obbligo di adottare sempre “tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento”.
- ART. 8** Ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D. Lgs. 152/99, la presente autorizzazione ha validità di anni quattro.
La stessa potrà essere rinnovata previa apposita istanza presentata dalla Ditta **almeno un anno prima della sua naturale scadenza**.
- ART. 9** Il presente atto va comunicato ai soggetti interessati nei modi e nelle forme previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241.
- ART. 11** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso giurisdizionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -

